

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza cautelare

e di concessione di provvedimenti immediati

e urgenti inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.

PER

Scala Lidia (C.f. SCLLDI74M48E340S) nata ad Isola del Liri, l'8 Agosto 1974, residente a Roma, Via di Trasone, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it-fax:0637514625), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in calce al presente ricorso.

- ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato e presso la stessa domiciliata in Via de Portoghesi n. 12 – 00186 – Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 – Roma

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A28 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

resistenti-

nei confronti di

Pesaresi Maria Grazia, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 - Roma

controinteressato-

Per l'annullamento previa sospensiva

e concessione dei provvedimenti immediati e urgenti ex artt. 55 e 56 c.p.a.

di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali ai ricorrenti non ne è stato dato accesso, con i quali sono stati loro attribuiti i punteggi di valutazione delle griglie ed i singoli punteggi, nonché la valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale indetta con DDG n. 106 del 23.02.2016 per la classe di concorso A28, nonché i Verbali di estremi ignoti con cui i ricorrenti non sono stati ammessi a sostenere la prova orale dello stesso concorso indetto con DDG n. 106 del 23.02.2016, "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado";nonchè ivi compreso gli elenchi prot. n. 25860 del 5 agosto 2016, successivamente conosciuto, e relativi allegati, degli ammessi nella parte in cui non includono i ricorrenti e degli elenchi dei non ammessi, tutti di estremi sconosciuti.

dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici per le regioni Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria per le classi di concorso A28 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari.

dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione del relativo punteggio.

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte; ivi compreso, nella parte in cui risultasse successivamente lesivo della posizione dei ricorrenti, del DDG n. 106 del 23.02.2016 ovvero del Bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", nonché in parte qua ed ove occorra, nella parte in cui siano successivamente lesivi delle posizioni dei ricorrenti dei D.M. del Miur N. 95/2016 intitolato "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità" e relativo allegato A, D.M. del Miur N. 96/2016 intitolato "requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità", D.M. N. 93/2016 intitolato "costituzione di ambiti disciplinari finalizzati

*allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento", O.M. N. 97/2016 titolata " Formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primari, secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità "; del **D.P.R. Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell'art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133**" N. 19 del 14.02.2016 e della nota del Miur prot. 14097 del 18.05.2016.*

nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico dei ricorrenti. Per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi, anche con riserva, alla partecipazione della fase orale del concorso di cui al Bando impugnato D.G. n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016

FATTO

Con DDG n. 106 del 23.02.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha indetto il "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti.

Il Bando, in considerazione dell'esiguo numero dei posti conferibili in talune Regioni e per talune classi di concorso, ha disposto l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali disponendo che l'USR individuato sia responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie della propria Regione nonché delle graduatorie delle ulteriori Regioni con cui è stato disposto l'accorpamento (come previsto dall'art. 400, comma 2 del Testo Unico dlgs 297/1994¹). Nel caso che ci occupa, l'USR per il Lazio è stato individuato come il responsabile della selezione per le Regioni del Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria.

Ai sensi dell'art. 5 del Bando di selezioni le Commissioni giudicatrici "sono nominate con decreti

¹ TU 297/1994 art. 400, comma 2 "All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione".

dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016 n. 96".

L'art. 6 del Bando dispone inoltre che le prove di esame e relativi programmi sono definiti dal Decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016 e dal relativo allegato A (adottato in pari data al Bando di concorso), ed in particolare dall'art. 5, comma 1, per le prove scritte ovvero scritto-grafiche, dall'art. 6, comma 1 per le prove a carattere laboratoriale, dall'art. 7, comma 1 per le prove orali.

Quanto alla valutazione delle prove e dei titoli, si fa riferimento all'art. 8, comma 1, del citato DM 95/2016 e al DM n. 94/2016.

Il DM 95/2016 detta quindi le linee generali del concorso con l'art. 3 e con l'art. 5² dispone che vi possono essere una o più prove scritte o scritto-grafiche, i cui contenuti e programmi sono indicati, per ciascuna classe si concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto nell'allegato A, determinando altresì le modalità di composizione delle prove scritte.

L'art. 8³ del Bando di Concorso disciplina invece in merito alla valutazione delle prove e dei titoli disponendo che il punteggio complessivo di cui dispongono le commissioni giudicatrici è di 100 punti, **di cui 40 punti per le prove scritte**, grafiche e pratiche, 40 per quella orale e 20 per i titoli, indicando anche le modalità di imputazione/suddivisione dei punteggi in base al tipo di prova.

In particolare, per la **prova scritta** per i posti comuni si articola in **8 quesiti totali, di cui 6 quesiti**

² *Le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti: a. per i posti comuni, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 3. I quesiti di cui al comma 2 sono così composti: a. sei quesiti a risposta aperta; b. due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando la verifica almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.*

³ *Per i candidati che non svolgono la prova laboratoriale, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 5, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti. 4*

a risposta aperta relativi alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, e **2 ulteriori quesiti a risposta chiusa, di cui ognuno composto di 5 domande**, relativi alla prova in inglese almeno di livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.

La prova pratica, ex. art. 6 Dm 95/2016 verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce ed il programma e contenuti generali sono indicati, per ciascuna classe di concorso, nell'allegato A.

La ricorrente ha concorso per la classe di concorso A028 materia "Matematica e Scienze" e non è stata ammessa all'orale, come hanno appreso in data 11 agosto 2016. A seguito dello svolgimento delle prove scritte ha ripostato una **votazione totale di 25,48, quale risultato della prima prova prova scritta, in cui ha riportato una votazione di 24,50 che è stato normalizzato per i 3/4 come da D.M. n. 95 del 2016 e pertanto è pari a 20.48, e dalla prova pratica in cui ha riportato una votazione di 5/10.**

Le prove svolte dalla ricorrente sono state corrette da due Commissioni diverse. La prima prova scritta è stata valutata dalla Commissione il cui Presidente è il Prof. Marini, mentre la Seconda prova dalla 2^a Commissione, così composta: Presidente il dott. Mario Poli; Commissari: Rosalba Tamburro, Marco Trivellino, Andrea Cosenza; Segretario: Riccardo Ercoli. Gli esaminandi di tale commissione non sono stati ammessi all'orale in numero assai superiore rispetto a quelli della 1^a Commissione, manifestandosi già in tal caso un vizio di ingiustizia manifesta, imparzialità, difetto di buon andamento della P.A. Pare infatti logico pensare che le modalità di correzione e valutazione siano state assai diverse, e più restrittive, per la commissione che ha corretto le prove della ricorrente, stante la diversità dei risultati che certo non può essere considerata come rientrante nella normalità.

Le prove scritte si è tenuta il 10.05.2016 e la Commissione è stata nominata con DDG 114 del 5.05.2016. Mentre la 2^a Commissione è stata costituita in un momento successivo, con DDG 247 dell'USR Lazio del 19 maggio 2016, ovvero dopo la prova scritta.

In data 27.06.2016 l'USR Lazio pubblica la convocazione per le prove pratiche e l'11 agosto 2016 viene pubblicato l'esito degli ammessi alla prova orale.

Le prove pratiche, previste per questa classe di concorso, sono disciplinate dall'art. 6 del DM 95/2016 è prevista per la classe di concorso in questione dall'All. A al predetto DM e "*consiste in una esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, afferente all'area delle*

scienze chimiche, fisiche e naturali, con riferimento ai contenuti previsti nel programma" della durata di 3 ore. Tale prova è stata quindi sostenuta da tutti coloro che hanno sostenuto la prova scritta.

Orbene, la circostanza che la seconda commissione sia stata nominata in un momento successivo alla prima, fa dedurre che la prova scritta sia stata corretta prevalentemente quanto era stata nominata solo una commissione ed in lasso di tempo eccessivamente limitato rispetto al numero di concorrenti che erano circa 600, che ha comportato quindi la necessità di correggere 4800 quesiti di cui 3600 aperti.

In ogni caso, ad oggi non è stata ancora pubblicata la relativa graduatoria di merito e il concorso in questione prevede la fissazione imminente di prove d'esame suppletive per via del nutrito contenzioso che ha cagionato la procedura irregolare sotto numerosi profili.

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Il Bando di Concorso DDG n. 106 del 2016 rinvia ai Decreti Ministeriali nn. 95/2016 e 96/2016 e alla Ordinanza Ministeriale n. 97/2016 pure impugnati nel presente ricorso. In particolare il D.M. n.96 del 2016 disciplina i requisiti dei **componenti delle commissioni** giudicatrici, disponendo all'art. 4 che *"I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto comune, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso stesso"*. Tuttavia, la Dott.ssa

Rosalba Tamburro, di ruolo per la classe di concorso scienze alle superiori non sembrerebbe vantare il requisito di anzianità previsto per poter rivestire il relativo ruolo di commissario. Non solo, il presidente coordinatore delle due sottocommissioni Laura Bonelli, nominato in data 24.06.2016, non ha un profilo culturale inerente l'area scientifica, risultando a quanto riferiscono i ricorrenti laureato in lettere nè possiede in ogni caso i requisiti di legge: ciò in violazione dell'art. 3 del DM 96/2016 per il quale *"Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i professori universitari e direttori Afam, appartenere al settore scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso; b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore. c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli"*. E' evidente che tali requisiti debbono essere posseduti anche dal presidente coordinatore sì che egli possa svolgere con correttezza, imparzialità il ruolo rivestito al fine di concorrere al buon andamento della P.A.. E' difficile infatti immaginare come chi non sia avvezzo all'insegnamento di una certa materia possa poi coordinare le selezioni per scegliere coloro che ne diverranno docenti, garantendo l'armonizzazione dell'applicazione dei criteri di valutazione nelle operazioni di correzione delle due sottocommissioni, e uniformità degli stessi, al fine di garantire che il concorso si svolga secondo i principi di imparzialità di cui all'art. 97 cost. e che non vi sia ingiustizia e irragionevolezza nelle correzioni stesse.

A questo si aggiunga che le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione, sin dal 5 maggio, poi nuovamente il 19 maggio e fino al 24 giugno. In questo iter in sostanza i ricorrenti hanno visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione.

Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *"il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto"* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19.1.2009, n. 361

et ex multis Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001).

Inoltre, i vizi che inficiano i compiti ci portano a ricordare altresì come “In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizionale non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi *all'Amministrazione*, è anche vero che **il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile**”. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). Per tale motivo, **“Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia.** (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011).

E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati agli elaborati dei ricorrenti, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio..

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell'esercizio della discrezionalità tecnica prevista dalla legge, **la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell'ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97**” (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà

all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure.

Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunciati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sui ricorrenti.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITÀ'. ILLEGITTIMITÀ' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Anche SULLA TIPOLOGIA DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità.

La prova scritta, infatti, ai sensi dell'art. 5 del DM 95 del 2016, richiamato dall'art. 6 del DDG n. 106 del 23.02.2016, è consistita in otto quesiti inerenti, per i posti comuni, *"alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle*

conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento". I quesiti erano quindi composti, ai sensi del comma 3 art. 5 del DM 95/2016, da *"a) sei quesiti a risposta aperta; b) due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue"*.

Tale modalità di svolgimento della prova confligge con quanto previsto dal TU 297/1994, art. 400, pure richiamato dal DM in questione a presupposto della sua adozione, il quale al comma 3 nel disciplinare la possibilità di svolgimento della **PROVA DI LINGUA STRANIERA**, la prevede come facoltativa per la scuola primaria ai fini dell'insegnamento della stessa, determinando la possibilità di attribuzione di dieci punti. Ed anche nei successivi commi, lì ove fa riferimento alla prova di lingua straniera, vi si riferisce in ogni caso e sempre come prova facoltativa. Nel nostro caso quindi, la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza.

Ciò in aderenza all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) il quale dispone che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera...*

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e **nel caso di docenti, non di lingua**, requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Da qui che il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si pongono in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Ma non è tutto, la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno

articolato in 5 domande, di livello B2, il che sta a significare che, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, *"All'interno di questo livello lo studente riesce a comprendere un testo anche se questo risulta essere molto tecnico. Lo studente è quindi capace di sostenere una conversazione in modo spedito. E' quindi capace di interagire su diversi argomenti senza grossi sforzi di comprensione dell'altro. Il candidato riesce anche a scrivere e tradurre un elaborato riguardante diversi argomenti".* Insomma, è necessaria una conoscenza della lingua molto buona, tant'è che il livello immediatamente superiore è quello "elevato" C1, oltre il quale vi è solo il C2⁴.

Ora, è evidente che nel caso di un docente di matematica e scienze la conoscenza dell'inglese in tal misura non attiene in alcun modo all'ambito disciplinare di insegnamento, nè ha attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica; risulta quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell'art. 5 (DM 95/2016) confligga chiaramente con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che ci indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: *"trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento".*

Pertanto, l'illegittimità va ravvisata sia in parte qua nel DM 95 del 2016, art. 5, comma 3 lì ove prevede come obbligatoria una prova scritta di inglese di livello B2, sia nel bando di concorso lì ove viene richiamata tale norma. Ciò per violazione del dlgs 297/1995, art. 400, della l. 165/2001, nonchè per violazione dello stesso art. 5, ma comma 2, del DM 95 del 2016. Senza contare che l'eccessivo peso dato a tale prova, sotto il profilo del punteggio attribuito, è stato per chi ricorre il motivo di non raggiungimento della soglia di sbarramento di 28/40.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n.

⁴ Queste le competenze scritte e verbali, secondo gli standard europei, di chi ha un livello B2 di conoscenza della lingua straniera: Riesco a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse purché il tema mi sia relativamente familiare. Riesco a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d'attualità in cui l'autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo narrativo contemporaneo. Riesco a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesco a partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che mi interessano. Riesco a esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. Riesco a scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti che mi interessano. Riesco a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesco a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisco personalmente agli avvenimenti e alle esperienze.

487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Deve essere rilevata anche l'incongruenza tra **IL TEMPO** messo a disposizione per lo svolgimento delle prove ed i quesiti posti, per l'ampiezza degli argomenti di cui si richiedeva la trattazione articolata, tanto da rendere praticamente impossibile raggiungere il punteggio massimo previsto, tanto da rendere viziata la prova in questione.

Infatti, come già detto, ognuna delle prove scritte consisteva in 6 quesiti a risposta aperta (DM 95/2016, art. 5, comma 3) e 2 quesiti in lingua inglese, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa di livello B2.

La **durata totale di ogni prova è stata di 150 minuti** (DM95/2016, art. 5, comma 1) ovvero 18 minuti circa per ogni prova, di cui **due quesiti consistenti in 5 domande in lingua straniera** a risposta chiusa, ovvero la cui risposta bisognava individuare tra più risposte fornite. Quindi, **per ognuna di queste risposte si è avuto meno di 2 minuti per rispondere**, ovvero per leggere la domanda in inglese e le più risposte tra cui scegliere quella corretta.

A ciò aggiungasi che a 20 minuti circa dalla fine della prova scritta i pc dei concorrenti si sono spenti, invalidando pertanto la prova la correttezza dell'esito della prova. Ma il tempo è stato determinante anche sotto altro profilo, ovvero quello della correzione delle prove scritte da parte dei commissari. L'esiguità del tempo dedicato alla correzione dei compiti fa sì che l'operato della commissione sia viziato per eccesso di potere e difetto di istruttoria.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL

D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. n. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITA'. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Altro profilo da lamentare è quello relativo alla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. In base alle istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica, date dal MIUR con nota prot. 14097 del 18.05.2016, *"nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al terzo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità. Ogni connessione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le commissioni provvederanno altresì alla definizione di criteri specifici, nonché alle griglie di valutazione delle conseguenze schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data"*.

Nel caso di specie i criteri di valutazione della prova scritta non sono stati pubblicati prima dello svolgimento della prova scritta, avvenuta in data 10 maggio 2016, bensì successivamente e peraltro non secondo le modalità prescritte dalla precitata nota, poichè non si tratta di griglie di valutazione firmate e sottoscritte dai membri della commissione, bensì di un pdf nativo mancante delle firme necessarie.

I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio.

La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di

valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio massimo attribuibile era variabile e che quindi il candidato avrebbe potuto considerare di approfondire la traccia sotto il profilo della pertinenza piuttosto che della originalità avendone previa conoscenza) fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se. Non vi è prova infatti, che la Commissione valutatrice abbia redatto i criteri prima della correzione degli elaborati piuttosto che dopo, non avendo la P.A. dato accesso ai verbali delle Commissioni stesse, se pur più volte richiesti dai ricorrenti. Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12 , titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....".

Ma quanto sopra non è l'unico vizio che inficia l'attività delle Commissioni, e conseguentemente gli atti dalla stessa adottati. Infatti, ad oggi non è stato possibile avere accesso, poiché non forniti, ai Verbali della Commissione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia tutta la validità di tutta la procedura concorsuale. Non solo, la circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura

concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento»; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI NONCHE'

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI ex artt. 53, 55 e 56 c.p.a

Quanto al *fumus boni iuris* Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dei ricorrenti dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sui ricorrenti.

Quanto al *periculum in mora* è evidente il danno irreparabile di aver speso soldi ed energie nella programmazione di un percorso formativo per poi vedersene vanificata e messo a rischio l'esito, il prosieguo del cammino di lavoro, e di fronte alla impossibilità di poter accedere ad incarichi di insegnamento e al pubblico impiego. Il danno è ancor più aggravato dall'aver confidato su un impianto normativo che consentiva la possibilità di dimostrare la propria preparazione. la necessita' ed urgenza si fonda sul rischio gravissimo di perdere la possibilità di poter avere assegnata una cattedra di insegnamento, con tutte le conseguenze anche di natura economica, considerata anche la rilevanza di questa occasione nel sistema scolastico, rimasto privo di canali abilitanti per anni e anni con gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di lavoro, sussistenza, crescita professionale. Soltanto i provvedimenti cautelari potranno tutelare pienamente le legittime aspettative di chi ricorre nel rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento e di opportunità e nelle more della definizione del merito.

Quanto al danno subito per via dell'illegittima procedura descritta, si fa presente che chi ricorre, già precario della scuola, subisce il grave danno morale di vedere ritardata la propria carriera e compromessa la propria riuscita nell'accesso al pubblico impiego, in maniera ingiusta e con grande senso di destabilizzazione per tutta la famiglia, considerato che dopo anni di precariato e di insegnamento un procedimento contraddittorio e poco trasparente ha fermato il suo iter formativo.

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, senz'altro prevale nella presente fase l'interesse di chi ricorre alla ammissione con riserva alle prove orali delle sessioni suppletive del concorso, chi ricorre infatti subirebbe il danno gravissimo e irreparabile ed il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, mentre l' ammissione con riserva ed il riesame della vicenda descritta non produce alcun pregiudizio all'Amministrazione, che si sta apprestando a fissare le sessioni suppletive di

questo concorso, né visto l'elevato numero dei non ammessi vi è alcun limite numerico di ammissibilità, anzi si dà alla Amministrazione la possibilità di procedere ad una selezione legittima e trasparente.

In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la camera di consiglio per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari adottate. I motivi argomentati giustificano la concessione **di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure concorsuali. Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.**

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio, l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti ex artt. 55 e 56 c.p.a., affinché chi ricorre sia ammesso, anche con riserva, alla successiva fase orale anche nella sessione suppletiva. In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di riesaminare la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la ripetizione dello stesso procedimento.

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e dell'ammissione agli orali, nonché la documentazione relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è indeterminabile. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 25 ottobre 2016

Avv. Elena Spina

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Elena Spina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.60 del 23 gennaio 2014, previa iscrizione ai Nn. _____ del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **Lidia Scala** copia autentica e conforme dell'atto di ricorso innanzi al Tar Lazio, che si compone di __17__ pagine oltre alle delega a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' E della RICERCA, (cf. 80185250588) in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (**cron.** _____) spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma– 00186 ROMA , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. _____) spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – classe concorso A19 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (**cron.** _____) spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. Elena Spina

Pesaresi Maria Grazia, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 - Roma Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. _____) spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina